



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 7 agosto 2017 n.93

(Ratifica Decreto – Legge 21 luglio 2017 n.87)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto – Legge 21 luglio 2017 n.87 – Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del risparmio – promulgato:

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente la necessità e l'urgenza di garantire l'interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 21 luglio 2017;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'1 agosto 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.1 dell'1 agosto 2017;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 21 luglio 2017 n.87 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto-legge ha l'obiettivo di salvaguardare e sostenere gli interessi dei risparmiatori, la stabilità del sistema economico e finanziario della Repubblica di San Marino e favorire operazioni di sistema aventi le medesime finalità, anche in relazione a procedure straordinarie autorizzate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF) e successive modifiche e ampliando le facoltà di intervento dello Stato e della Banca Centrale della Repubblica di San Marino a sostegno del sistema finanziario stesso.

Art. 2

(Misure a salvaguardia del risparmio e della stabilità del sistema bancario)

1. Gli istituti di credito che, nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di attivi e passivi con le finalità indicate al precedente articolo 1, autorizzate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi della Legge n. 165/2005 (LISF) e successive modifiche, hanno acquisito o acquisiscono le attività e le passività di altri intermediari bancari sammarinesi al fine di rimuovere i presupposti per l'immediato avvio da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di procedimenti di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, ovvero hanno acquisito o acquisiscono le attività e le passività di altri intermediari bancari sammarinesi sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, possono accedere:
 - ai depositi che l'Eccellentissima Camera potrà costituire presso il medesimo istituto acquirente, anche in deroga alla Legge 3 marzo 1993 n. 35 e all'articolo 40, comma 1, lettera c) della Legge 29 giugno 2005 n. 96, previo parere della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - a forme di finanziamento attivate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nelle modalità indicate ai successivi articoli.

Art. 3

(Non applicazione del Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111 e norme di attuazione)

1. In considerazione degli interventi straordinari di tutela di cui ai precedenti articoli, con riguardo alle procedure in essere di liquidazione coatta amministrativa di banche, non trovano applicazione il Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111, così come modificato dall'articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, e conseguentemente le norme di attuazione aventi ad oggetto il Fondo di Garanzia dei Depositanti.

Art. 4

(Disposizioni in materia di pubblica garanzia sui finanziamenti erogati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

1. Lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, garantisce il rimborso dei finanziamenti a termine concessi dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in favore di banche sammarinesi, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n. 96 ed ai fini di temporanea immissione di liquidità, qualora non sia possibile per le banche stesse fornire adeguate garanzie alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Allo scopo di facilitare l'accesso di Banca Centrale della Repubblica di San Marino al mercato internazionale dei capitali, finalizzato a costituire provvista da reimpiegare nelle modalità di cui sopra, lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, garantisce il rimborso di finanziamenti contratti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
2. La fideiussione è la forma tecnica di garanzia di cui al comma precedente, deve essere limitata a determinato contratto, di importo pari al relativo ammontare dovuto per capitale, interessi e spese, per la parte non assistita da altre garanzie. Solo nel caso di temporanea immissione di liquidità, è previsto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. La fideiussione, a valere sull'Eccellentissima Camera di San Marino, verrà sottoscritta congiuntamente dal Segretario di Stato per le Finanze e dai Sindaci di Governo, su conforme deliberazione del Congresso di Stato e su richiesta motivata della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. La richiesta motivata di fideiussione a valere sull'Eccellentissima Camera è formalizzata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, previo parere favorevole del Coordinamento della Vigilanza in cui venga accertato lo stato di necessità della banca beneficiaria del finanziamento e l'impossibilità di fornire adeguate garanzie da parte della stessa.

5. La fideiussione sarà efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cesserà di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.
6. Il credito dell'Eccellentissima Camera per diritto di rivalsa sulla banca sammarinese facilitata è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche, al pari degli altri crediti privilegiati del Pubblico Erario.
7. I prestiti sotto forma di temporanea immissione di liquidità erogati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le garanzie su di essi rinvenienti sono esenti da ogni e qualsiasi imposta e tassa.

Art. 4-bis

(Garanzie dello Stato sulle risorse dei fondi previdenziali)

1. Le disponibilità finanziarie di FONDISS e del Fondo di Accantonamento Gestione Pensioni, depositate presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero presso banche sammarinesi, sono coperte da garanzia dello Stato.

Art. 5

(Convertibilità credito di imposta)

1. Il credito di imposta concesso ad istituti bancari in seguito alla cessione in blocco di attività, passività e rapporti giuridici in relazione ad operazioni di cessione attuate per la salvaguardia del risparmio e della stabilità del sistema finanziario può essere convertito in titoli del debito pubblico su richiesta della banca titolare del credito.
2. La conversione è attuabile solo con estinzione a titolo definitivo dei benefici concessi.
- 2 bis. L'Ecc.ma Camera per il tramite dei Sindaci di Governo è autorizzata ad acquisire le quote dei Fondi Comuni di Investimento costituiti nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco di attivi e passivi indicate all'articolo 2.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 bis del presente articolo, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, in una o più soluzioni, titoli del debito pubblico.
4. Tramite appositi decreti delegati sono definiti:
 - a) le modalità di conversione del credito di imposta;
 - b) il tasso di conversione del credito di imposta tenuto conto delle condizioni previste al momento del riconoscimento nonché delle possibili attività derivanti dalle operazioni di recupero dei crediti o dalle azioni di responsabilità;
 - c) la durata di ciascuna emissione;
 - d) il diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il debito a date prestabilite.
- d bis) il valore del NAV di riferimento per l'acquisto delle quote dei fondi di cui al superiore comma 2 bis è stabilito dal Comitato di Sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 41 della Legge 21 dicembre 2016 n.144.
5. A decorrere dal corrente esercizio finanziario e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso dei titoli del debito pubblico, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza. Dette somme troveranno imputazione sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello Stato.
6. Il debito derivante dall'emissione di cui al presente articolo viene iscritto nello Stato Patrimoniale dello Stato.

Art. 5-bis

(Misure integrative alla convertibilità del credito di imposta)

1. Gli istituti bancari che intendono avvalersi della conversione di cui al precedente articolo 5 al momento dell'accesso alla procedura sono tenuti a conferire alla Eccellentissima Camera, a pena di nullità dell'operazione, le quote dei fondi comuni di investimento costituiti nell'ambito delle

operazioni di cessione in blocco di attivi e passivi indicate all'articolo 2, inclusi tutti gli asset in essi contenuti e che afferiscono al credito di imposta maturato.

2. Nell'ambito dei decreti delegati di cui al comma 4 del precedente articolo 5 verrà indicato il valore di riferimento per l'acquisto dei fondi comuni stabilito dal Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 41 della Legge n.144/2016 contestualmente alla cessione delle quote dei medesimi fondi.

Art. 5-ter

(Revisione della qualità degli attivi)

1. Il Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, limitatamente agli esiti della revisione degli attivi dalla stessa condotta e/o in seguito ad attività ispettive dalla stessa eseguite, può autorizzare rilevazioni contabili delle svalutazioni dei crediti dei soggetti vigilati nei casi di consolidamento ed aventi rilevanza sistemica, fino all'ammontare del corrispondente importo, in deroga alle normative primarie e secondarie vigenti. Tale potere è riconosciuto anche quando i componenti negativi di reddito sono conseguenti alla valutazione dei crediti segregati in fondi comuni di investimento di diritto sammarinese.

2. Le svalutazioni di cui al comma precedente valgono anche ai fini della Legge n.166/2013.

Art. 6

(Durata degli effetti)

1. Il presente decreto-legge ha efficacia fino alla data del 31 dicembre 2018. Non cessano gli effetti derivanti da cessione o creazione di rapporti giuridici, diritti, crediti o altri atti e disposizioni prodotti ai sensi del presente decreto-legge.

Art. 7

(Abrogazione)

1. E' abrogato il Decreto - Legge 10 luglio 2017 n.79.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 agosto 2017/1716 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Guerrino Zanotti

